

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC.6196/2024 – PRES. MAUGERI – REL. BARGELLI

Documenti di legittimazione – buoni postali fruttiferi – rimborso - termine di prescrizione – dies a quo - disciplina applicabile (cost., art.47; d.p.r. n. 156/1973, art. 176; d.lgs. n. 284/1999, art. 7)

Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. (MDC)

FATTO

La ricorrente, cointestataria di un buono appartenente alla serie BA emesso il 12/10/1998, afferma di essersi recata presso l'ufficio dell'intermediario per incassarlo in data 14/12/2022. Dichiarò che in tale occasione l'intermediario si era rifiutato di procedere alla liquidazione del titolo perché prescritto. La ricorrente, quindi, presentava reclamo all'intermediario in data 28/12/2022 contestando la prescrizione del buono; il reclamo veniva rigettato dall'intermediario con nota del 05/01/2023.

La ricorrente deduce, nel ricorso, che il buono ha cessato di essere fruttifero il 12/10/2012. Dopo avere richiamato l'art. 8 del D.M. 19/12/2000 – ai sensi del quale la prescrizione del titolo si perfeziona decorsi dieci anni dalla scadenza –, adduce, a fondamento del ricorso, la decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento, che ha affermato il principio secondo il quale la scadenza dei titoli va individuata nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata. Ricorda altresì che tale principio è stato successivamente esteso anche ai buoni di serie diverse dalla AA2 che contengono la medesima dicitura. Sulla base di queste premesse conclude che il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione decennale sia iniziato a decorrere dal 31/12/2012, cosicché il buono in questione non si sarebbe ancora prescritto al momento della sua presentazione all'intermediario per l'incasso.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, osservando che non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Sul punto argomenta che il momento di eterointegrazione dei rendimenti dei buoni troverebbe il suo momento genetico nella sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinati da norme di carattere speciale. In particolare, trattandosi di buono appartenente alla serie BA, istituita con apposito decreto del Ministro del tesoro, sottolinea che l'emissione è stata resa nota con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, con modalità idonee a tutelare il risparmiatore. Precisa che per i buoni a termine ed emessi dal 01/07/1983, caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine di prescrizione decorre dal "primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale". Richiama, inoltre, l'art. 8 del D.M. 19/12/2000, che prevede che i diritti dei titolari dei BFP si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Poiché nel caso in esame il buono era stato sottoscritto il 12/10/1998 e aveva una durata di 14 anni, la scadenza era prevista al 12/10/2012, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata a partire dal 13/10/2022. Relativamente a una eventuale richiesta di risarcimento danni, cita il Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022. Afferma, infine, l'inammissibilità della controversia in quanto già sottoposta ad autorità giudiziaria.

In sede di repliche, la ricorrente, in relazione all'eccezione di incompetenza temporale,

sostiene che non bisogna riferirsi al momento della emissione e sottoscrizione del buono, ma al momento in cui l'intermediario non ha rimborsato il titolo. Afferma altresì la competenza per materia dell'ABF, citando il Collegio di Bari, decisione n. 3203/2022. Rispetto al decorso della prescrizione richiama nuovamente il Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056/2019. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, la presente controversia non sarebbe stata sottoposta ad altra autorità giudiziaria. Insiste, quindi, per l'accoglimento della domanda. In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce quanto già esposto ed insiste per il rigetto del ricorso.

In data 18/03/2024 il Collegio di Bari, chiamato a pronunciarsi sul *dies a quo* della prescrizione dei titoli appartenenti alla serie BA e riscontrata una disomogeneità di orientamenti fra i Collegi territoriali, ha sospeso la trattazione del ricorso e rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento, attesa la complessità e la rilevanza delle questioni oggetto della domanda.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di rimborso di un buono fruttifero di cui l'intermediario resistente ha eccepito l'avvenuta prescrizione.

1. Le eccezioni di inammissibilità

In via preliminare, l'intermediario solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, osservando che non possono essere a questo sottoposte controversie relative a operazioni o a comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e che, per tale ragione, la domanda non potrebbe essere esaminata nel merito.

La questione sollevata dall'intermediario è stata già altre volte portata all'attenzione del Collegio di Coordinamento, che l'ha sempre ritenuta infondata.

È infatti vero che la Sezione 1, paragrafo 4, delle attuali Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, in vigore dal 1° ottobre 2022, esclude dalla competenza temporale le controversie relative ad operazioni o comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso. Infatti, ragioni di celerità e di fluidità nella risoluzione delle controversie, nonché l'esigenza di autodisciplina e di contingentamento, hanno imposto di limitare la competenza dell'Arbitro a questioni vicine, nel tempo, al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, al fine di affermare la competenza dell'Arbitro occorre avere riguardo al criterio elaborato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013: ovvero considerare se la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso o, invece, gli atti di esecuzione o l'interpretazione degli effetti del contratto. Nella prima ipotesi rileva, al fine di radicare la competenza dell'Arbitro, la data della costituzione del rapporto contrattuale; nella seconda la data della "contestazione". Tale criterio è stato successivamente ribadito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21/03/2022 e seguito unanimemente dai Collegi territoriali.

In conclusione, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente ai sei anni precedenti il ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, assume importanza decisiva la qualificazione della *causa petendi* del ricorso: dovendosi negare la competenza se questa si fonda su vizi genetici dell'atto e dovendosi, invece, affermarla per contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto.

Poiché nel caso di specie le parti controvertono sull'esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, la competenza dell'Arbitro sussiste, nonostante la stipulazione del contratto sia avvenuta prima dei 6 anni antecedenti alla proposizione del ricorso. Infatti, la controversia ha a oggetto l'accertamento di una causa di estinzione di tale diritto: ovvero di una tipica vicenda successiva alla formazione del titolo e inerente allo svolgimento del rapporto, pur

giunto a scadenza.

In conclusione, non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, come correttamente ritenuto dal Collegio rimettente.

È da ritenersi infondata altresì l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario sotto il profilo dell'asserita incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro e basata sull'argomento che, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, questi sarebbero disciplinati da norme di carattere speciale.

Anche tale eccezione è stata più volte affrontata dal Collegio di Coordinamento, con esiti sempre negativi. In particolare, questo Collegio, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari (V. Collegio di Coordinamento n. 4656/2022).

Il Collegio, non ravvedendo argomenti capaci di mettere in discussione l'impostazione ora richiamata, respinge anche l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro.

Quanto infine all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario resistente per il fatto che la questione sarebbe stata sottoposta all'Autorità Giudiziaria, osserva il Collegio che la circostanza, contestata da parte ricorrente, non è supportata da evidenze documentali. L'eccezione appare, pertanto, infondata.

2. Il merito: la questione del *dies a quo* della prescrizione

Nel merito, la domanda della parte ricorrente ha a oggetto l'accertamento del diritto a riscuotere capitale e interessi relativi a un buono appartenente alla serie BA, sottoscritto per l'importo di £ 1.000.000 in data 12/10/1998. L'appartenenza del titolo alla serie predetta non è controverso: sul fronte e sul retro del titolo è infatti impresso il timbro "A TERMINE", recante la serie di appartenenza "BA" e l'espressa indicazione che "l'importo aumenta del 50% dopo 9 anni e del 100% dopo 14 anni".

Risulta che il diritto alla riscossione sia stato formalmente esercitato dalla cliente con reclamo del 28/12/2022, respinto dall'intermediario con nota del 05/01/2023. La cliente argomenta, nel ricorso, che la data di scadenza del buono vada individuata "nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata", richiamando, all'uopo, il principio stabilito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 8056/2019 con riguardo ai titoli appartenenti alla serie "AA2". Conclude, quindi, che il *dies a quo* della prescrizione decennale sarebbe iniziato a decorrere dal 31/12/2012 e che, pertanto, il buono non sarebbe stato ancora estinto al momento dell'invio del reclamo.

Per impostare l'analisi della questione sottoposta a questo Collegio occorre muovere dalla constatazione che la serie BA è stata istituita con D.M. 24/12/1997, concernente i titoli emessi nel periodo compreso tra l'01/01/1998 ed il 09/12/1998. L'art. 8 di tale D.M. così dispone: "I buoni della nuova serie speciale «BA» avranno la durata di nove o di quattordici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto", senza indicare la decorrenza della prescrizione né la durata. Infatti, a tale serie si applicava originariamente l'art. 176, comma 2, dpr 156/1973, vigente nel momento in cui la serie BA fu emessa, che così statuiva: "1. [I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.] 2. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni".

Tale norma è richiamata, seppure in modo non perfettamente letterale, nel testo del buono, recante la seguente dicitura: “Il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”.

Successivamente, l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999 ha disposto l’abrogazione del sopra citato art. 176 dpr 156/1973 a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti che avrebbero stabilito nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che i buoni emessi prima dell’entrata in vigore di tali decreti sarebbero rimasti regolati dalle norme anteriori, salvo poter essere assoggettati alla nuova normativa “al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.

In attuazione del d.lgs. n. 284/1999, il D.M. 19/12/2000 ha, quindi, riformato la disciplina della prescrizione, prevedendo, all’art. 8, commi 1 e 2, una durata decennale decorrente “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e disponendone altresì l’applicazione anche alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 10), in ragione del suo carattere più favorevole per i risparmiatori.

Ora, la questione su cui la parte ricorrente ha richiamato l’attenzione dell’Arbitro concerne l’applicabilità ai buoni della serie BA del principio interpretativo elaborato dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 8056/19, emessa a proposito dei buoni appartenenti alla diversa serie AA2 ed istituiti con D.M. del Tesoro del 29 marzo 2001 (successivo, quindi, al predetto D.M. 19/12/2000). Di tali buoni il decreto istitutivo prevede la liquidazione “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Secondo il Collegio di Coordinamento, il “termine del settimo anno successivo a quello di emissione” sarebbe da intendere come fine dell’anno solare: termine dal quale decorrerebbe altresì la prescrizione ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 19/12/2000. Tale esito interpretativo, secondo il Collegio, sarebbe imposto dalla richiamata previsione testuale del D.M. del Tesoro del 29/03/2001, là dove, appunto, si riferisce “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Il dato letterale, come sottolinea il Collegio, sarebbe altresì in linea con l’interesse costituzionale alla tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

Successivamente, l’interpretazione tesa a far decorrere la prescrizione a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo alla scadenza del buono si è affermata, nei Collegi territoriali, anche con riguardo ai titoli appartenenti ad altre serie, fra le quali quella BA. In particolare, l’estensione di tale principio ai buoni appartenenti alla serie “BA” è avvenuta, da parte di alcuni Collegi, con l’argomento che questi sarebbero assimilabili a quelli contrassegnati come “AA2” (Collegio di Bari, decisione n. 3752/2023), o presenterebbero una formulazione simile (Collegio di Napoli, decisione n. 84/2023).

Altri Collegi sono pervenuti allo stesso esito valorizzando, invece, la diversità delle previsioni riportate sui titoli appartenenti alle serie AD, AE, CC e BA, là ove, in ossequio all’art. 173 sopra citato, chiariscono che, se non riscossi al compimento dell’ultimo periodo previsto, i buoni cessano di essere fruttiferi e “l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”. In parziale deroga all’art. 8 D.M. 19/12/2000 - che fa decorrere la prescrizione dalla data di scadenza del titolo -, tali previsioni individuerebbero il *dies a quo* nel 1° gennaio dell’anno successivo, nonostante il venir meno della fruttuosità al compimento dell’ultimo periodo previsto (Collegio di Bari, n. 857/2023). Può essere altresì invocata a sostegno di questa lettura la formulazione dell’art. 176 d.p.r. 156/1973, che scinde in due diverse proposizioni la regola sulla perdita della fruttuosità dei buoni (“Dal 1° gennaio successivo”) e quella sulla durata del termine di prescrizione (5 anni).

Infine, qualche decisione ha fatto uso di entrambi gli argomenti sopra citati (Collegio di Roma, decisione n. 1546/2023; Coll. di Milano, dec. n. 11466/22).

La posizione del Collegio di Coordinamento è stata recentemente messa in discussione dalla decisione della Corte di Cassazione n. 19243 del 07/07/2023, resa a proposito dei buoni appartenenti alla serie AA1, per i quali il D.M. istitutivo (del 19 dicembre 2000) adotta una formulazione analoga a quella utilizzata per i titoli denominati AA2, fissando il tempo della liquidazione (e, quindi la loro scadenza) “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione (art. 8). La Corte, facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 8 appena citato, ha rifiutato la lettura che fa coincidere il *dies a quo* con la fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Oltre all’argomento letterale, viene valorizzata altresì la presumibile intenzione del legislatore (*mens legis*).

La decisione citata fissa un principio di diritto applicabile alle serie emesse dopo l’entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 e recanti l’espressione «al termine dell’anno successivo» (cfr. art. 18 DM 19/12/2000: “I buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”). Tuttavia, è legittimo dubitare che essa interferisca con l’interpretazione favorevole a posporre al 1° gennaio la decorrenza della prescrizione dei buoni BA, almeno se si sposa la lettura, sopra richiamata, che valorizza la differente dicitura riportata sui titoli. La serie BA, invero, è sottoposta a una disciplina composita, che va ricostruita alla luce del testo del relativo D.M. istitutivo, dell’art. 176, comma 2, dpr 156/1973, dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999 e dell’art. 8 D.M. 19/12/2000.

Al fine di sciogliere il dubbio formulato dall’ordinanza di rimessione a questo Collegio, occorre, quindi, articolare ulteriormente il quesito e svincolarlo dal riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/19. È da chiedersi, cioè, se il citato art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, nel sottrarre i rapporti già in essere al dpr 156/1973 e nell’ammetterne l’assoggettamento al D.M. del 19/12/2000 “al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”, comporti l’applicazione totale del relativo art. 8 (con riguardo, cioè, sia alla durata sia alla decorrenza della prescrizione) o ne consenta un’operatività solo parziale e limitata al termine decennale.

Su questo specifico punto è successivamente intervenuta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, che, con riguardo ai buoni emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, si è espressa a favore dell’applicabilità dell’art. 8 citato sotto il profilo sia della durata (estesa da cinque a dieci anni), sia della decorrenza (individuata nella “data di scadenza del titolo”). Anche se l’operatività solo parziale dell’art. 8 – limitata, cioè, alla durata della prescrizione – potrebbe astrattamente poggiare sul *favor* nei confronti dei risparmiatori espresso dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, applicare contemporaneamente il termine di prescrizione quinquennale e la disciplina del *dies a quo* contenuta nell’art. 176 D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe, secondo la Corte di Cassazione, una “ibridazione” non consentita dall’ordinamento.

In linea con l’interpretazione avanzata dall’ordinanza citata, questo Collegio ritiene che la norma di cui all’art. 8 del D.M. 19/12/2000 abbia attuato, nel suo complesso, quella direttiva di maggior favore nei confronti dei risparmiatori suggerita dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi in tal modo retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, la disciplina della prescrizione si trova interamente contenuta nell’art. 8 del D.M. 19/12/2000.

Non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni appartenenti alla serie BA, che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all’epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.).

Tutto ciò premesso, il Collegio formula il seguente principio di diritto: “*Alle serie dei buoni*

postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".

3. La soluzione della presente controversia

Il Collegio, in applicazione del principio di diritto appena enunciato, verifica la data di sottoscrizione del titolo in questione (il 12/10/1998), la sua durata (14 anni) e la conseguente scadenza (il 12/10/2012). Deduce da questi elementi che la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale e degli interessi è maturata a partire dal 13/10/2022. Nella documentazione allegata al ricorso non risultano atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Il reclamo, astrattamente rilevante ai fini dell'art. 2943 c.c., è datato 28/12/202 e, quindi, è successivo rispetto al decorso del termine di prescrizione decennale.

Per queste ragioni, il Collegio dichiara il ricorso non meritevole di accoglimento.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso